

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 239

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELUFFO, COCCIA, MARTELLA, VERINI**

Istituzione della figura dell'odontoiatra di famiglia

*Presentata il 15 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende garantire un'assistenza odontoiatrica di base che copra le necessità di cure di tutti i cittadini.

La sanità pubblica ha in servizio, fra odontoiatri ospedalieri, specialisti ambulatoriali interni e convenzionati esterni, un numero di professionisti che copre appena il bisogno del 10 per cento della popolazione.

Il 90 per cento della popolazione, allo stato attuale, deve ricorrere alle cure a pagamento presso studi privati.

Di fatto solo il 50 per cento accede alle cure sia private che pubbliche e il 50 per cento ricorre al dentista solo nelle emergenze improrogabili perché non riesce a sostenere le spese per cure odontoiatriche.

Le conseguenze a distanza soprattutto per i bambini sono particolarmente dannose in termini sia di sofferenza personale che economici per le riabilitazioni orali che ne conseguiranno.

È ormai scientificamente provato e riconosciuto che le mancate cure dentarie, parodontali e ortodontiche provocano gravi conseguenze patologiche, non solo nel distretto del cavo orale ma anche a carico di cuore, reni e articolazioni, determinando alterazioni di importanti funzioni come quella digestiva o nella postura. I danni economici che ne conseguono a livello di costi per l'assistenza sanitaria futura di questi pazienti sono incalcolabili. È ingiustificabile che un Paese civile non possa dare a tutti i cittadini la stessa possibilità di curarsi i denti e la bocca.

Scopo di questa proposta di legge è consentire a tutti di poter curare le patologie del cavo orale presso il proprio dentista di fiducia a un prezzo equivalente alle spese che si dovrebbero sostenere se si riuscisse ad accedere al Servizio sanitario nazionale (SSN).

L'istituzione della figura dell'odontoiatra di famiglia, così come esiste quella del

medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, è la soluzione che consente a tutti di avere uno specialista di riferimento a costo sostenibile sul territorio nazionale senza oneri aggiuntivi per il SSN o per le regioni perché si utilizzerebbero le strutture già esistenti a livello privato.

L'odontoiatra di famiglia aderirebbe a una convenzione con le regioni, non di tipo prestazionale, come già esiste attualmente con gli odontoiatri convenzionati esterni, ma basata sul versamento di una quota capitaria così come avviene per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, impegnandosi però a percepire dal paziente l'importo della prestazione erogata allo stesso prezzo del *ticket* che il paziente pagherebbe se si recasse presso la struttura pubblica.

L'istituzione della figura dell'odontoiatra di famiglia non prevede il ridimensionamento del servizio odontoiatrico delle aziende sanitarie locali (ASL), bensì un suo potenziamento, definendone meglio compiti e funzioni in un sistema integrato che consenta di fornire l'assistenza a tutti

presso studi qualificati e con livello qualitativo equivalente ovunque.

Con la presente proposta di legge, come già rilevato, s'intende garantire un'assistenza odontoiatrica capillare e uniforme sul territorio nazionale a tutti i cittadini senza oneri per il SSN o per le regioni. La figura dell'odontoiatra di famiglia consente ai pazienti una libera scelta personale fiduciaria e la libertà di cambiare il proprio dentista mantenendo inalterato il costo delle cure.

Gli ospedali e gli ambulatori delle ASL o convenzionati restano essenziali e insostituibili in quanto erogano:

a) prestazioni di primo livello ai pazienti che non rientrano fra coloro che possono scegliere il proprio odontoiatra (come già succede adesso) e ai pazienti esenti per patologia o che hanno bisogno di interventi in strutture idonee per disabilità fisica o mentale;

b) prestazioni di secondo livello chirurgico, ortodontico e protesico-riabilitativo eseguibili in reparti ospedalieri.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. È istituita la figura dell'odontoiatra di famiglia, tramite convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

### ART. 2.

1. Compito dell'odontoiatra di famiglia è quello di fornire all'assistito le prestazioni essenziali di tipo preventivo, conservativo, estrattivo, ortodontico e protesico-riabilitativo previste dal Nomenclatore tariffario nazionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 della presente legge.

### ART. 3.

1. Possono presentare domanda di convenzionamento tutti gli odontoiatri titolari di studio professionale, anche in forma associata, o di ambulatorio, in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

2. Il numero di pazienti assistiti dall'odontoiatra di famiglia deve essere adeguato alla struttura e al personale dello studio professionale o dell'ambulatorio, al fine di garantire il livello qualitativo delle prestazioni.

### ART. 4.

1. Per le cure prestate a bambini di età inferiore a sei anni l'odontoiatra di famiglia è tenuto a richiedere il solo pagamento della quota di partecipazione alla spesa prevista dal Servizio sanitario nazionale per ogni specifica prestazione.

## ART. 5.

1. Hanno diritto alla libertà di scelta dell'odontoiatra di famiglia i soggetti che, per il periodo d'imposta precedente, hanno dichiarato un reddito superiore a 8.000 euro, secondo le modalità già previste per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.

2. Per i soggetti che hanno dichiarato un reddito inferiore a 8.000 euro, nonché per i soggetti esenti per patologia o per invalidità, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

## ART. 6.

1. I soggetti che hanno dichiarato un reddito superiore a 8.000 euro e che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, si avvalgono del diritto di scegliere l'odontoiatra di famiglia, sono tenuti a versare al fondo regionale per l'odontoiatria, istituito presso ogni regione, il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e 24 euro annui per ciascun familiare a carico di età superiore a sei anni.

2. All'odontoiatra di famiglia spettano i sette ottavi della quota capitaria per assistito, stabilita in conformità a quella spettante ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta e versata con le modalità previste per i medesimi soggetti; la rimanente parte della quota capitaria per assistito è versata al fondo regionale per l'odontoiatria al fine del potenziamento dell'odontoiatria pubblica.

3. Il fondo regionale per l'odontoiatria deve assicurare il pareggio di bilancio. L'ottavo della quota capitaria destinato al potenziamento dell'odontoiatria pubblica ai sensi del comma 2 è comprensivo dei costi di gestione del fondo regionale per l'odontoiatria, che non possono, comunque, superare il 30 per cento del totale di tali quote. Dall'istituzione e dalla gestione del fondo regionale per l'odontoiatria non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni.

## ART. 7.

1. L'odontoiatra di famiglia effettua le seguenti prestazioni essenziali previste dal Nomenclatore tariffario nazionale: visita, detartrasi, sigillatura, cura della carie dentaria, incappucciamento della polpa dentaria, terapia canalare di denti mono o pluriradicolati, ricostruzione di denti devitalizzati con perni o con viti, estrazione di denti decidui o permanenti, rimozione di protesi fissa, ricopertura protesica con applicazione di corona o di corona con perno su denti non altrimenti recuperabili, protesi mobile parziale o totale, ortodonzia infantile fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

2. Il costo delle prestazioni di cui al comma 1 è stabilito dal Nomenclatore tariffario nazionale. I costi della visita e della riparazione di apparecchi ortodontici effettuate presso lo studio professionale o presso un laboratorio sono stabiliti dalla convenzione e sono sottoposti all'obbligo di esibizione della relativa fattura fiscale. Sono escluse, e quindi eseguibili soltanto in regime di libera professione, le prestazioni non contemplate dalla convenzione.

3. Le prestazioni protesiche contemplate dalla convenzione comportano, oltre al pagamento della quota di partecipazione alla spesa prevista per la prestazione stessa, il pagamento da parte del paziente delle spese di laboratorio sostenute dall'odontoiatra, previa esibizione delle fatture emesse dal laboratorio.

## ART. 8.

1. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni erogate, le visite presso gli studi professionali degli odontoiatri di famiglia sono prenotate tramite appuntamenti. Sono comunque garantite le prestazioni urgenti.

## ART. 9.

1. Ciascuna regione, secondo un regolamento approvato dal consiglio regionale,

nomina un comitato di esperti, composto da tre membri esperti del settore e non in situazione di conflitto di interessi, al fine di monitorare l'attività degli odontoiatri di famiglia operanti nel territorio di competenza nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nonché l'accesso al servizio medesimo.

2. Il comitato di cui al comma 1 presenta al consiglio regionale una relazione annuale sul monitoraggio effettuato ai fini del medesimo comma 1.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0005520\*